



# XXII COMUNITÀ MONTANA

## "DEGLI AURUNCI E AUSONI – LENOLA"

### VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 04

DEL 20.07.2023

**OGGETTO:** Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).

L'anno **duemilaventitrè** il giorno **venti** del mese di **luglio** alle ore **9,00** nella sala delle adunanze consiliari.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**Richiamata** la propria proposta prot. n. 503 del 14.07.2023 ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria";

#### 1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e del rendiconto 2022

Il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è stato approvato dal Commissario con i poteri dell'Organo rappresentativo con deliberazione n. 02 del 28.02.2023;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 il Commissario non ha approvato alcuna variazione di bilancio.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato dal Commissario con i poteri dell'Organo rappresentativo con deliberazione n.03 del 26.05.2023 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 1.113.419,19 così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				970.139,99
RISCOSSIONI	(+)	234.644,08	458.997,17	693.641,25
PAGAMENTI	(-)	60.849,90	500.470,76	561.320,66
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.102.460,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>1.102.460,58</b>

RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	297.896,43	122.266,31	420.162,74
RESIDUI PASSIVI	(-)	242.481,02	67.784,06	310.265,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)(2)</b>	(=)			<b>1.212.358,24</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:</b>				
<b>Parte accantonata (3)</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... (4)				
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)				
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				
Fondo perdite società partecipate				
Fondo contenzioso				
Altri accantonamenti				
<b>Totale parte accantonata (B)</b>				<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
<b>Totale parte vincolata ( C )</b>				<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				98.939,05
<b>Totale parte destinata agli investimenti ( D )</b>				<b>98.939,05</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>				<b>1.113.419,19</b>
<b>Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>				

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Commissario si pone i seguenti obiettivi:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

### 2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. *Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*"

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

### 3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

#### 4) Le verifiche interne

A seguito dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

##### 4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2023 sono stati ripresi dal rendiconto 2022, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto deliberazione del Commissario n. 05 del 30.03.2023) e risultano così composti:

<b>Titolo</b>	<b>Residui attivi</b>	<b>Titolo</b>	<b>Residui passivi</b>
Titolo I	€ 0,00	Titolo I	€ 109.247,93
Titolo II	€ 330.487,68	Titolo II	€ 194.712,14
Titolo III	€ 0,00	Titolo III	€ 0,00
Titolo IV	€ 89.675,06	Titolo IV	€ 0,00
Titolo V	€ 0,00	Titolo V	€ 0,00
Titolo VI	€ 0,00	Titolo VII	€ 6.305,01
Titolo VII	€ 0,00		
Titolo IX	€ 0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 420.162,74</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 310.265,08</b>

Alla data del 10-07-2023 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 9.156,48 (2,18%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 68.028,44 (21,93%).

Alla data del 10-07-2023 la gestione dei residui presenta la seguente situazione:

	residui 31/12/22	riscossioni	minori/maggio ri residui	residui alla data della verifica
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	330.487,68	9.156,48	0,00	321.331,20
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	89.675,06	0,00	0,00	89.675,06
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>420.162,74</b>	<b>9.156,48</b>	<b>0,00</b>	<b>411.006,26</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>420.162,74</b>	<b>9.156,48</b>	<b>0,00</b>	<b>411.006,26</b>

	residui 31/12/22	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	109.247,93	61.723,43	0,00	47.524,50
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	194.712,14	0,00	0,00	194.712,14
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>303.960,07</b>	<b>61.723,43</b>	<b>0,00</b>	<b>242.236,64</b>
<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	6.305,01	6.305,01	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>310.265,08</b>	<b>68.028,44</b>	<b>0,00</b>	<b>242.236,64</b>

#### 4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo; inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi non sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 5.000,00, ad oggi non utilizzato, e con una disponibilità residua ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

#### 4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 10-07-2023 ammonta a €. 854.698,49 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2023	€.	1.102.460,58
Pagamenti	€.	327.593,66
Riscossioni	€.	88.988,03
Provvisori entrata	€.	0
Provvisori uscita	€.	9.156,46
Fondo cassa al 10/07/2023	€.	854.698,49
di cui:		
Fondi vincolati	€.	150.737,71
Fondi non vincolati	€.	.....

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 2.000,00, ad oggi non utilizzato.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria (in caso positivo specificare importo).

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

#### 4.4) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che non sono stati evidenziati debiti fuori bilancio.

#### 5) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2022 pari a €. 1.212.358,24; non è stata applicata al bilancio di previsione alcuna somma come di seguito riportata:

<b>Fondi</b>	<b>Importo iniziale</b>	<b>Importo applicato</b>	<b>Importo disponibile</b>
Accantonati	0,00	0,00	0,00
Vincolati	0,00	0,00	0,00
Destinati	98.939,05	0,00	98.939,05
Liberi	1.113.419,19	0,00	1.113.419,19
<b>TOTALE</b>	<b>1.212.358,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.358,24</b>

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Tale fattispecie non ricorre essendo la Comunità in equilibrio.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) **Di accertare** ai sensi dell'art.193 del D.lgs. n.267/2000 sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile del servizio finanziario, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 2) **Di dare atto** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art.194 del D.lgs. n.267/2000;
- 3) **Di allegare** la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, ai sensi dell'art.175, c.9-bis del D.lgs. n.267/2000;

### **IL COMMISSARIO DELLA XXII^ COMUNITA' MONTANA**

#### **"DEGLI AURUNCI E AUSONI"**

#### **CON I POTERI DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO**

**Visto** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00054/2021 del 15-03-2021 con il quale il Sig. Silvio Pietricola è stato nominato commissario della XXII Comunità Montana "degli Aurunci e Ausoni" ai sensi dell'art. 3, c.130, della L.R. n. 17/2016;

**Esaminata** la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria sopra riportata;

**Preso atto** che la stessa ha riportato i pareri favorevoli prescritti dagli artt. 49,147,147 bis del D.lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Preso atto** altresì del parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239.comma 1, lettera b) del D.lgs. n.267/2000 allegato, al presente atto assunto al protocollo dell'ente in data 19 luglio 2023 al n. 512;



## DELIBERA

- 1) **Di approvare** integralmente la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria" che, allegata al presente atto ne diviene parte integrante e sostanziale;
1. **Di pubblicare** il presente atto sul sito internet della XXII<sup>a</sup> Comunità Montana– Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;
2. **Di dichiarare** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

**IL COMMISSARIO DELLA XXII^COMUNITA' MONTANA  
"DEGLI AURUNCI E AUSONI"**

**F.to Sig. Silvio Pietricola**



**F.to Dott.ssa Anna Maciariello**

---

**Pareri ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del T.U.EE.LL.**

**Per la regolarità tecnica e contabile  
PARERE FAVOREVOLE**



**IL RESPONSABILE P.O. DELLE AREE  
TECNICA  
ECONOMICA E FINANZIARIA  
F.to Rag. Antonello Rosati**

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

**PROT.N. 518 Reg. pubbl.**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì 20/07/2023



**IL SEGRETARIO**

**F.to Dott.ssa Anna Maciariello**

---

**ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000**

Lì 20/07/2023



**IL SEGRETARIO**

**F.to Dott.ssa Anna Maciariello**

---

# XXII COMUNITA MONTANA DEGLI AURUNCI ED AUSONI

PROVINCIA DI LATINA.

## SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).  
Relazione tecnico-finanziaria

Prot. n. 503 del 14/07/2023

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il decreto del Commissario Straordinario Regionale Liquidatore prot.n. 640 del 05.10.2020 con cui si attribuiva la posizione organizzativa ad interim al dipendente rag. Antonello Rosati quale Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica – LL.PP. – Ambiente, Agricoltura Foreste e Protezione Civile, ed Responsabile dell'Area Amministrativa – Economica – Finanziaria e dei servizi in esso ricadenti;

#### 1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e del rendiconto 2022

Il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è stato approvato dal Commissario con i poteri dell'Organo rappresentativo con deliberazione n. 02 del 28.02.2023;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 il Commissario non ha approvato alcuna variazione di bilancio.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato dal Commissario con i poteri dell'Organo rappresentativo con deliberazione n.03 del 26.05.2023 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 1.113.419,19 così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				970.139,99
RISCOSSIONI	(+)	234.644,08	458.997,17	693.641,25
PAGAMENTI	(-)	60.849,90	500.470,76	561.320,66
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.102.460,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>1.102.460,58</b>
RESIDUI ATTIVI	(+)	297.896,43	122.266,31	420.162,74
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	242.481,02	67.784,06	310.265,08

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)		
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)(2)</b>	<b>(=)</b>		<b>1.212.358,24</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:</b>			
<b>Parte accantonata (3)</b>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... (4)			
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)			
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			
Fondo perdite società partecipate			
Fondo contenzioso			
Altri accantonamenti			
<b>Totale parte accantonata (B)</b>			<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
<b>Totale parte vincolata ( C)</b>			<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>			
<b>Totale parte destinata agli investimenti ( D)</b>			<b>98.939,05</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>			
			<b>1.113.419,19</b>
<b>Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>			

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Commissario si pone i seguenti obiettivi:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

## **2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. *Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*"

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto*

*dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

### 3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

### 4) Le verifiche interne

A seguito dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

#### 4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2023 sono stati ripresi dal rendiconto 2022, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto deliberazione del Commissario n. 05 del 30.03.2023) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€ 0,00	Titolo I	€ 109.247,93
Titolo II	€ 330.487,68	Titolo II	€ 194.712,14
Titolo III	€ 0,00	Titolo III	€ 0,00
Titolo IV	€ 89.675,06	Titolo IV	€ 0,00
Titolo V	€ 0,00	Titolo V	€ 0,00
Titolo VI	€ 0,00	Titolo VII	€ 6.305,01
Titolo VII	€ 0,00		
Titolo IX	€ 0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 420.162,74</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 310.265,08</b>

Alla data del 10-07-2023 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 9.156,48 (2,18%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 68.028,44 (21,93%).

Alla data del 10-07-2023 la gestione dei residui presenta la seguente situazione:

	residui 31/12/22	riscossioni	minori/maggiori residui	residui alla data della verifica
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	330.487,68	9.156,48	0,00	321.331,20
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	89.675,06	0,00	0,00	89.675,06
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>420.162,74</b>	<b>9.156,48</b>	<b>0,00</b>	<b>411.006,26</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>420.162,74</b>	<b>9.156,48</b>	<b>0,00</b>	<b>411.006,26</b>

	residui 31/12/22	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	109.247,93	61.723,43	0,00	47.524,50
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	194.712,14	0,00	0,00	194.712,14
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>303.960,07</b>	<b>61.723,43</b>	<b>0,00</b>	<b>242.236,64</b>
<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	6.305,01	6.305,01	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>310.265,08</b>	<b>68.028,44</b>	<b>0,00</b>	<b>242.236,64</b>



#### 4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo; inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi non sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 5.000,00, ad oggi non utilizzato, e con una disponibilità residua ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

#### 4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 10-07-2023 ammonta a €. 854.698,49 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2023	€.	1.102.460,58
Pagamenti	€.	327.593,66
Riscossioni	€.	88.988,03
Provvvisori entrata	€.	0
Provvvisori uscita	€.	9.156,46
Fondo cassa al 10/07/2023	€.	854.698,49
di cui:		
Fondi vincolati	€.	150.737,71
Fondi non vincolati	€.	.....

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 2.000,00, ad oggi non utilizzato.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria (in caso positivo specificare importo).

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

#### 4.4) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che non sono stati evidenziati debiti fuori bilancio.

## 5) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2022 pari a € 1.212.358,24; non è stata applicato al bilancio di previsione alcuna somma come di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	0,00	0,00	0,00
Vincolati	0,00	0,00	0,00
Destinati	98.939,05	0,00	98.939,05
Liberi	1.113.419,19	0,00	1.113.419,19
<b>TOTALE</b>	<b>1.212.358,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.358,24</b>

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Tale fattispecie non ricorre essendo la Comunità in equilibrio.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonello Rosati

**PROVINCIA DI LATINA**  
**XXII COMUNITA' MONTANA DEGLI AURUNCI E**  
**AUSONI "LENOLA"**

Organo di Revisione Contabile

**OGGETTO: PARERE VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023- (ARTT. 175 C.8 E 193 D. LGS.**  
**270/2000)**



**OGGETTO: PARERE VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023- (ARTT. 175 C.8 E 193 D. LGS. 270/2000)**

Il *Revisore Unico dei Conti* Carmelina Marra, quale Organo di Revisione del Vs/Ente, nominato il Verbale di Deliberazione Commissariale di nomina n.01 del 07/02/2022, esecutiva ai sensi di legge

Vista la Proposta del Responsabile del Finanziario Prot. N. 503 del 14/07/2023, di cui all'oggetto, trasmessa in data 14/07/2023 con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

- Premesso che l'organo di revisione ha esaminato la proposta in oggetto;
- Rilevato che nel suo operato si è uniformato allo Statuto ed al Regolamento di Contabilità;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 118/2011;
- Visti i principi contabili per gli Enti Locali di cui al D.Lgs. 118/2011;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Presenta

L'allegata relazione quale parere sulla proposta di assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

**Si dà atto che:**

- il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è stato approvato dal Commissario della XXII<sup>a</sup> Comunità Montana "degli Aurunci e Ausoni" con i poteri del Consiglio comunitario con delibera n.02 del 28/02/2023;
- dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023, il Commissario non ha approvato alcuna variazione di bilancio;
- il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 1.113.419,19, è stato approvato con deliberazione del Commissario della XXII<sup>a</sup> Comunità "degli Aurunci e Ausoni" con i poteri del Consiglio comunitario n. 03 del 26.05.2023, ai sensi dell'art. 227 del D.lgs n. 267/2000;

**Rilevato che:**

- ai sensi dell'art. 175 ai sensi dell'art 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, mediante la variazione di assestamento generale deliberato dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- l'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 dispone che l'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari per:

- 1) il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del citato D.lgs n267 e smi;;
- 2) il ripristino del pareggio di bilancio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, dovuto a squilibrio della gestione di competenza e di cassa;
- 3) il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione approvato;

**Richiamato** l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, modificato dall'art 3 DL.10/10/2012 n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprime un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

-al comma 1-bis) che nei pareri venga " espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni

4) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

**Richiamato inoltre** il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 Luglio di ogni anno ", prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023;

Rilevato, inoltre, che Arconet (Fag n. 4 l/2020) ha precisato a proposito che: "Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. (...) in ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2023-2025 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2023- 2025."

**Considerato che,**

in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del D.Lgs. 267/2000 è emerso quanto di seguito esplicitato:

- non sono state segnalare situazioni che potessero pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- non sono state segnalate l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- sono state verificate tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione; Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

**Rilevato** che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	487.332,71	487.332,71
Spese correnti (Tit. I)	-	469.326,97	469.326,97
Quota capitale amm.to mutui	-	18.005,74	18.005,74
<b>Differenza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		0,00	0,00
<b>Risultato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rilevato** che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

### SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo II	330.487,68	0,00	9.156,48	321.331,20
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	89.675,06	0,00	0,00	89.675,06
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>420.162,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.156,48</b>	<b>411.008,26</b>

### SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	109.247,93	0,00	61.723,43	47.524,50
Titolo II	194.712,14	0,00	0,00	194.712,14
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	6.305,01	0,00	6.305,01	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>310.265,08</b>	<b>0,00</b>	<b>68.028,44</b>	<b>242.236,64</b>

Tenuto conto che il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo, rispettando l'equilibrio economico-finanziario, che non sono emerse situazioni e/o intervenute norme da analizzare singolarmente ed infine che, in tale bilancio, risulta iscritto un fondo di riserva € 5.000,00 ad oggi non utilizzato, la cui disponibilità risulta sufficiente a coprire necessità impreviste.

Preso atto che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa, tenendo conto:

del saldo iniziale, delle riscossioni, dei pagamenti, dei provvisori in entrata ed in uscita, alla data del 10-07-2023 ammonta a € 854.698,49; di cui per fondi vincolati pari ad € 150.737,71.

- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo

cassa finale positivo;

- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 2.000,00;

Inoltre, l'Ente, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deve riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio e come già riportato in precedenza non si evidenziano tale poste.

Infine, il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2022 pari ad € 1.212.358,24 non è stata applicata al bilancio di previsione alcuna somma; come previsto dall'art.187 c. 3 Tuel consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio nel caso di ricorso anticipazione di tesoreria art.22 o utilizzo in termini di cassa vincolata con specifica destinazione art.195, tale fattispecie non rientra poiché la Comunità risulta in equilibrio.

Tutto ciò premesso il revisore

Prende Atto:

- che, alla data di rilevazione, la situazione finanziaria presenta una situazione positiva.
- che la proiezione degli equilibri finanziari consente di prevedere il rispetto degli equilibri di competenza.
- che non si rende necessaria l'adozione di misure atte al ripristino del pareggio di bilancio finanziario 2023 in fase di gestione
- del perdurare degli equilibri finanziari e sullo stato di realizzazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2023/2025, come documentato dagli allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Altresì di dare atto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 che:

- durante la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL, con particolare riferimento agli equilibri di competenza finanziaria, dei residui e di cassa;



- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata liquidità volta ad evitare il ricorso ad anticipazioni di cassa e, allo stesso tempo, l'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente
- alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli imposti dalla normativa vigente;
- le valutazioni e le proiezioni al 31/12 del corrente anno consentono ragionevolmente di prevedere il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente per l'esercizio in corso.
- l'Ente di non ha fatto ricorso ad anticipazioni tesoreria

## **ESPRIME**

Parere Favorevole di congruità, coerenza, attendibilità, sulla presente proposta di

**VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO  
PER L'ESERCIZIO 2023- (ARTT. 175 C.8 E 193 D. LGS. 270/2000)**

Il Revisore dei Conti  
Carmelina Marra

Il presente parere è composto di n° 07 (sette) pagine stampate con procedura elettronica